

## Testo vigente

### LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1994, n. 41

Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna

( B.U. 28 ottobre 1994, n. 104 )

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

[Art. 1](#)

[Art. 2](#)

[Art. 3](#)

[Art. 4](#)

[Art. 5](#)

[Art. 6](#)

#### Art. 1

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, favorisce e supporta, nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di misure positive per le donne, avvalendosi della commissione regionale, per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui alla L.R. 18 aprile 1986, n. 9.

Nota relativa all'articolo 1:

*Così modificato dall'art. 6, l.r. 16 dicembre 2008, n. 36.*

#### Art. 2

1. A tal fine la Regione:

- a) contribuisce alla conoscenza e alla diffusione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e della normativa regionale, nazionale ed europea in materia di parità nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle sedi di associazioni;
- b) si impegna a che tutti i dati statistici prodotti ed elaborati dagli uffici regionali e dagli enti strumentali siano suddivisi per sesso;
- c) organizza i propri servizi con modalità ed in orari che tengano conto delle esigenze degli utenti;
- c bis) sostiene e incoraggia il dialogo sociale in attuazione dell'articolo 21 della direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006, al fine di promuovere la parità di trattamento tra gli uomini e le donne.

Nota relativa all'articolo 2:

*Così modificato dall'art. 6, l.r. 16 dicembre 2008, n. 36.*

#### Art. 3

1. Nell'attuazione delle proprie politiche economiche e nella concessione di provvidenze ed incentivi economici e finanziari, la Regione favorisce gli enti, le imprese e le organizzazioni datoriali e sindacali che attuino al proprio interno e nella realizzazione delle loro iniziative azioni positive a favore delle donne, volte in particolare alla prevenzione della discriminazione ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006.

2. In tal senso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituirà ragione di priorità nell'accesso ai contributi e alle agevolazioni previste dalle leggi regionali, la presentazione di progetti di azioni positive da parte degli enti e delle imprese sia private che cooperative o di altra natura giuridica, destinatari dei predetti

contributi ed agevolazioni.

#### **Art. 4**

1. Per le attività di formazione professionale, la giunta regionale, d'intesa con la commissione regionale per le pari opportunità, la commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione e la qualità del lavoro), l'agenzia regionale per l'impiego e le organizzazioni sindacali individua un piano annuale di corsi finalizzato;

- a) ad azioni di reinserimento lavorativo delle donne di età superiore ai 29 anni prevedendo appositi progetti formativi e di riqualificazione professionale nell'ambito del piano annuale di formazione e delle direttive CEE;
- b) ad attività di orientamento scolastico e professionale in settori e mansioni di alta qualificazione o nei quali le donne sono sotto rappresentate.

#### Nota relativa all'articolo 4:

*Così modificato dall'art. 6, l.r. 16 dicembre 2008, n. 36.*

#### **Art. 5**

1. Al fine di fornire un supporto tecnico-operativo a quanti intendano proporre e realizzare azioni positive ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la Regione, d'intesa con la consigliera di parità, crea in collaborazione con l'università e con le forze sociali interessate una sede istituzione di informazione, documentazione e supporto.

2. A tal fine, presso la commissione regionale per le pari opportunità viene istituito un apposito ufficio di informazione e consulenza denominato "sportello donna".

#### Nota relativa all'articolo 5:

*Così modificato dall'art. 6, l.r. 16 dicembre 2008, n. 36.*

#### **Art. 6**

1. La Giunta regionale di intesa con la commissione regionale per le pari opportunità presenta annualmente al consiglio una relazione sulle iniziative assunte in attuazione della presente legge.